



Delegazione Provinciale di Tempio Pausania

## **PROCEDURA PER RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE**

### **TASSE PER RECLAMI INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

#### **Presentati dalle Società:**

- per le società appartenenti alla L.N.D. € 130,00
- per le società appartenenti al S.G.S. € 62,00

#### **Presentati direttamente ed in proprio dai tesserati:**

- appartenenti alla L.N.D. € 65,00
- appartenenti al S.G.S. € 31,00

### **Chi può reclamare alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale**

Sono legittimate a presentare reclamo avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Territoriale le società per le sanzioni che colpiscono la stessa società o i suoi tesserati.

Sono altresì legittimati i singoli tesserati in proprio, anche in assenza del reclamo della società di appartenenza, quando sono interessati dal provvedimento direttamente in prima persona.

### **Come reclamare alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale**

Il procedimento è instaurato mediante spedizione del reclamo scritto entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

Il reclamo va indirizzato alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale, con plico raccomandato o equipollente; è anche ammesso via telefax o posta elettronica solo a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il reclamo deve essere corredato dalla relativa tassa eventualmente mediante autorizzazione all'addebito in conto.

Per permettere una migliore tempestività, è sempre consigliabile anticipare il reclamo via fax o posta elettronica, salvo spedire tempestivamente l'originale con gli eventuali allegati.

**Lega Nazionale Dilettanti**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TEMPIO PAUSANIA**

Via Roma n° 8 – 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) - TELEFONO: 079 631386 - FAX: 079 635159

e-mail: [figctempio@tiscali.it](mailto:figctempio@tiscali.it) - sito internet: <http://tempio.figc-sardegna.it/>

**SARDEGNA**

**SARDEGNA PROMOZIONE**  
AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE

Il reclamo è inammissibile se redatto senza motivazione o in forma generica: l'atto con il quale si reclama deve contenere i motivi specifici di doglianza.

#### ***Reclamo delle società:***

- va scritto su carta intestata della società o su carta semplice munito del timbro della società, firmato dal legale rappresentante che non sia inibito;
- solo se il reclamo verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito della gara, copia firmata del reclamo stesso deve essere contemporaneamente inviata alla controparte. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo inviato alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
- la controparte che riceve copia di un reclamo, entro tre giorni dal ricevimento può inviare alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale ed alla reclamante le eventuali controdeduzioni motivate; l'attestazione della spedizione di copia alla società reclamante va allegata alle controdeduzioni spedite alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
- la controparte che riceve copia di un reclamo, entro tre giorni dal ricevimento può inviare alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale ed alla reclamante le eventuali controdeduzioni motivate; l'attestazione della spedizione di copia alla società reclamante va allegata alle controdeduzioni spedite alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale.

#### ***Reclamo personale dei Tesserati:***

- va scritto su carta semplice, con chiara identificazione del tesserato, firmato personalmente dal tesserato, anche se inibito o squalificato. Se minorenni la firma deve essere assistita dalla firma dei genitori esercenti la potestà.

#### ***Inammissibilità:***

**NON** sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione dell'impugnazione da parte del Presidente Federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
- inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;
- squalifica del campo di gioco per una giornata di gara;
- provvedimenti pecuniari non superiori a:
- €. 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- €. 150,00 per le società partecipanti ai campionati d'eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

**Pro memoria:**

E' possibile prendere visione od estrarre a proprie spese, copia dei documenti ufficiali prima della presentazione del gravame; per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al Comitato Regionale o alla Delegazione competente; anche l'eventuale controparte, prima di inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla ricezione del reclamo, ha diritto di prendere visione degli atti ufficiali.

E' possibile essere sentiti dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale in occasione della discussione del reclamo; i reclamanti e le loro controparti devono farne chiara ed espressa richiesta all'atto dell'invio dei motivi del reclamo o delle controdeduzioni; le parti hanno diritto di essere rappresentate e difese da una persona di fiducia in sede di discussione avanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale: a tal fine il rappresentante deve depositare alla Corte Sportiva anzi detta un'apposita e specifica delega scritta (su carta intestata o munita del timbro della Società), firmata dal legale rappresentante (non inibito) o dal tesserato personalmente, anche se squalificato o inibito.

Un presidente inibito può firmare un reclamo contro la sua propria inibizione, ma non un atto della società: in tal caso deve essere sostituito dal vicepresidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato all'inizio dell'anno.

Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate.

Un reclamo, anche se solo preannunciato, è gravato della relativa tassa.

Tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva sono perentori ed ogni inosservanza al riguardo costituisce motivo di inammissibilità dell'impugnazione, precludendone l'esame.

Dal 1° luglio 2007 è stata eliminata la facoltà di ricorrere ad un terzo grado di giudizio (C.A.F.); tale prerogativa è ora esperibile soltanto dal Presidente Federale avanti alla Corte di Giustizia Federale.

Per le ultime giornate dei Campionati, per le gare dei Play Off e Play Out e per le gare delle Fasi Finali dei Campionati, il Presidente Federale tempestivamente delibera l'abbreviazione dei termini relativi alle procedure per i reclami; si intendono abbreviati solamente i termini per i reclami che possono modificare il risultato conseguito della gara, non quelli avverso le altre sanzioni (squalifiche, inibizioni, ammende ...).

Ad ogni buon fine si fa presente che le informazioni prima esposte sono sommarie e possono subire modifiche, anche ad annata sportiva in corso, per intervento federale.

Si consiglia, pertanto, un'attenta lettura del Codice di Giustizia Sportiva e dei Comunicati Ufficiali pubblicati dal Comitato Regionale e/o dalle rispettive Delegazioni Provinciali.